

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE CIVILE

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI OTTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) DELLA LEGGE 240/2010 NEI SEGUENTI SETTORI CONCORSUALI:

- *09/B3 – Ingegneria Economico Gestionale;*
- *13/B2 – Economia e Gestione delle Imprese;*
- *14/B2 – Storia delle Relazioni Internazionali, delle Società e delle Istituzioni Extraeuropee;*
- *14/C3 – Sociologia dei Fenomeni Politici e Giuridici;*
- *09/F2 – Telecomunicazioni;*
- *01/B1 – Informatica*
- *12/E3 – Diritto Internazionale, dell'Unione Europea, Comparato, dell'Economia, dei Mercati e della Navigazione*
- *12/D1 – Diritto Amministrativo;*

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, recante “Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

VISTO il decreto ministeriale 29 giugno 2016, recante “Ripartizione della dotazione organica del personale civile delle aree, dei professori e dei ricercatori del Ministero della difesa, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTA la L. 15.04.2004, n. 106 ed il relativo D.P.R. 03.05.2006, n. 252 concernenti le norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”;

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”, e “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in attuazione del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, in materia di trattamento dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246”;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” e, in particolare l’articolo 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e in particolare l’art. 238 bis, secondo cui il Centro Alti Studi per la difesa (CASD) viene riconfigurato, in via sperimentale, per un triennio, quale “Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa, di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza”. In particolare, la Scuola, previo accreditamento ai sensi del DM 226/21, può emanare, anche in deroga al requisito relativo al numero minimo di docenti previsto per la formazione del collegio del dottorato, bandi annuali per corsi triennali, prorogabili a quattro anni, di dottorato di ricerca in scienze della difesa e della sicurezza, per un numero massimo di 8 candidati, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di frequentatori non superiore a 32 unità;

CONSIDERATO che è stato previsto, dalla citata norma un incremento della dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, di quattro unità di personale, di cui due professori ordinari e due professori associati, da assumere entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

VISTO il Decreto Ministeriale 5 giugno 2013, n.439 del MIUR “Accreditamento iniziale e periodico delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale”, che all’art. 3, comma 1, lettera c), prevede che al fine di costituire una comunità di ricerca equilibrata vi sia la presenza di un numero di ricercatori e assegnisti di ricerca complessivamente non inferiore al doppio dei professori;

CONSIDERATO che, per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 238 bis del citato decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020), il successivo comma 8 autorizza la spesa di euro 587.164 per l’anno 2021, di euro 694.112 per l’anno 2022, di euro 801.059 per l’anno 2023 e di euro 908.007 annui a decorrere dall’anno 2024 che, per quanto indicato nella relazione illustrativa alla citata norma, corrispondono agli oneri relativi al reclutamento di n. 8 ricercatori di tipo universitario a tempo determinato (pari al doppio del numero dei professori) e alla corresponsione del numero massimo di n. 8 borse di studio annuali;

VISTO il decreto-legge 16.5.2020, n. 76, “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito dalla legge 11.9.2020 n.120 e in particolare l’art. 19;

VISTA la legge 09.05.1989, n. 168, recante “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica” e in particolare l’art. 6 in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;

VISTA la legge 30.12.2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e in particolare l’art. 24, comma 3, lettera a);

VISTO il D.M. 25.05.2011, n. 243, avente ad oggetto “Criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti di cui all’art. 24, commi 2, lettera c) della L. 30 dicembre 2010, n. 240”;

VISTO il D.P.R. 15.12.2011, n. 232, recante “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

VISTO il D.M. 30.10.2015, n. 855 avente ad oggetto “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”,-

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 834 del 3.11.2020 che, d’intesa con il Ministro della Difesa, nomina il Comitato Ordinatore di cui al comma 3 dell’art. 238 bis del decreto legge n. 34 del 19.5.2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17.7.2020;

VISTA la delibera n. 1 in data 12.11.2021 con la quale il Comitato Ordinatore del Centro Alti Studi della Difesa – Scuola Superiore ad ordinamento speciale ha ravvisato la necessità di procedere al reclutamento di n. 8 ricercatori universitari per le esigenze del CASD;

RITENUTO di indire una procedura concorsuale aperta per il reclutamento di n. 8 ricercatori per le esigenze del Centro Alti Studi della Difesa, atteso che, al termine del periodo di sperimentazione, previa valutazione dei risultati da parte dell’ANVUR, la riconfigurazione quale Scuola Superiore a Ordinamento Speciale della Difesa (SSOSD) può assumere carattere di stabilità, mediante il riconoscimento dell’autonomia statutaria e regolamentare con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, adottato di concerto con i Ministri della Difesa e della Pubblica Amministrazione;

DECRETA

Articolo 1 (Posti disponibili)

E' indetta la procedura selettiva per titoli e discussione pubblica per il reclutamento di otto Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno (denominati "Junior"), presso il Centro Alti Studi per la Difesa, Scuola Superiore ad Ordinamento Speciale della Difesa, per i macrosettori, settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari di cui all'allegato A al presente bando. Nelle schede di cui all'allegato A sono inoltre indicati l'ambito e gli obiettivi della ricerca, l'attività didattica specifica prevista, l'eventuale lingua straniera di cui sarà accertata l'adeguata conoscenza con riferimento alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio o insegnamenti svolti in lingua estera, e il numero massimo di pubblicazioni scientifiche da valutare, ivi compresa la tesi di dottorato, se presentata.

Tipologia contrattuale: contratto di durata triennale di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010

Regime di impegno: tempo pieno

Trattamento economico e previdenziale proposto: come previsto dalla vigente normativa in materia

Articolo 2 (Requisiti di ammissione)

Possono partecipare alla selezione pubblica candidati, anche cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero. Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero devono dichiarare l'avvenuto riconoscimento di equipollenza al titolo di studio italiano in applicazione della normativa vigente.

I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Non sono ammessi alla selezione:

- i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori di prima o di seconda fascia o come ricercatori a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
- coloro che abbiano usufruito di assegni di ricerca e svolto attività in qualità di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 della L. n. 240/2010, presso il Centro Alti Studi Difesa o altri Atenei, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista per il contratto oggetto della presente selezione, superi complessivamente i 12 anni anche non continuativi. Ai fini della predetta durata non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

Articolo 3 **(Presentazione della domanda. Termini e modalità)**

La domanda, compilata usando il fac-simile in allegato B) al presente bando e debitamente sottoscritta, dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata **persociv@postacert.difesa.it**, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni calendariali decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami, pena l'esclusione dalla procedura selettiva. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza sarà prorogata al primo giorno feriale utile.

Per l'inoltro dovrà essere utilizzato un indirizzo PEC personale del candidato; non sono ammesse PEC istituzionali accreditate ad enti pubblici o privati diversi dal candidato.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;
- curriculum vitae et studiorum, datato e firmato;
- elenco, numerato in ordine progressivo, datato e firmato, dei titoli che il candidato intende presentare ai fini della procedura selettiva;
- elenco, numerato in ordine progressivo, datato e firmato, delle pubblicazioni scientifiche che il candidato intende presentare ai fini della procedura selettiva;

In alternativa la documentazione potrà essere sottoscritta con firma digitale del candidato, a mezzo di certificato rilasciato da un certificatore accreditato.

La PEC di partecipazione alla procedura dovrà riportare in oggetto:

“Procedura Selettiva per il reclutamento di otto ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010”, con l'indicazione del settore per il quale si concorre.

Non saranno prese in considerazione le domande inviate oltre i termini sopra stabiliti.

Ogni eventuale variazione ai dati trasmessi con la domanda (con particolare riguardo al recapito che il candidato elegge a tutti i fini concorsuali, i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica per comunicazioni urgenti relative al concorso) deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio che cura la procedura: **Direzione generale per il personale civile – I Reparto – 1^a Divisione e-mail: persociv@persociv.difesa.it – pec: persociv@postacert.difesa.it.**

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

Il candidato deve obbligatoriamente dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli Italiani non appartenenti alla Repubblica italiana);
- di non avere riportato condanne penali; in caso affermativo il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità le condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico;
- se cittadino italiano: il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, precisando ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
- se cittadino straniero: di godere dei diritti civili e politici nel proprio Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;

- solo per i candidati stranieri: un livello di conoscenza della lingua italiana pari almeno a B2 del QCER;
- di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. n. 3/1957;
- il recapito che elegge ai fini della procedura, nonché un recapito telefonico e un recapito di posta elettronica certificata; ogni eventuale variazione degli stessi deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio che cura la procedura (Direzione generale per il personale civile – I Reparto – 1^a Divisione);
- di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando con l'indicazione degli stessi;
- di essere a conoscenza che eventuali comunicazioni relative alla procedura verranno pubblicate sul sito della Direzione generale per il personale civile con valore di notifica a tutti gli effetti;
- di aver preso visione del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679, del D.Lgs. n. 101/2018 e di essere a conoscenza che i dati personali forniti saranno raccolti presso la Direzione generale per il personale civile e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva in oggetto e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio;
- L'eventuale necessità di ausilio o di tempi aggiuntivi.

I candidati diversamente abili, che abbiano dichiarato nella domanda di avere necessità di ausilio o di tempi aggiuntivi, dovranno far pervenire presso la Direzione generale per il personale civile I Reparto 1^a Divisione, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione, apposita istanza nella quale siano indicati, ai sensi della normativa vigente, l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove previste per la selezione, producendo, altresì, una certificazione medico - sanitaria dalla quale si evinca il tipo di disabilità posseduta.

Articolo 4 (Pubblicazioni scientifiche)

Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono presentare, unitamente alla domanda, devono essere numerate in ordine progressivo, corrispondente al relativo elenco datato e firmato, e vanno presentate esclusivamente in formato digitale, su file formato pdf raccolte in cartelle compresse (.zip o .rar), in un numero massimo di 12 pubblicazioni scientifiche, ivi compresa la tesi di dottorato. Ove il candidato presenti un numero maggiore di pubblicazioni, la Commissione giudicatrice prenderà in esame solo le prime dodici dell'elenco presentato.

Laddove non sia possibile trasmettere con un unico invio tutti gli allegati relativi alle pubblicazioni scientifiche, sono consentiti ulteriori invii, contestualmente all'inoltro della domanda stessa.

Per le pubblicazioni edite all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o equivalente.

Per le pubblicazioni edite in Italia prima del 2 settembre 2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dell'art. 1 del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 660/1945.

Per i lavori pubblicati successivamente, devono risultare adempiuti gli obblighi previsti dalla L. n. 106/2004 recante "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale e destinati all'uso pubblico" e dal D.P.R. n. 252/2006, recante le norme di attuazione della citata legge.

Le pubblicazioni redatte in lingua straniera dovranno essere accompagnate da una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza

diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale, ovvero, nei casi in cui sia consentito, redatta dal candidato e dichiarata conforme al testo originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, si attesti la conformità all'originale del testo tradotto. Tuttavia le pubblicazioni redatte in lingua straniera possono essere presentate nella lingua di origine (senza necessità della allegata traduzione) se essa è l'inglese.

Articolo 5 (Cause di esclusione)

I candidati sono ammessi con riserva.

Comporta l'esclusione dalla partecipazione della procedura la:

- domanda presentata oltre i termini di scadenza previsti nel bando;
- mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- mancanza dei requisiti di partecipazione previsti dall'art. 2 del presente bando;
- sussistenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente;

L'esclusione è disposta in qualunque momento con provvedimento motivato della Direzione generale per il personale civile ed è comunicata all'interessato a mezzo pec.

Articolo 6 (Commissione giudicatrice)

In data successiva alla scadenza del bando, per ogni settore concorsuale è nominata una Commissione giudicatrice con decreto dirigenziale del Direttore generale di Persociv, su proposta del Centro Alti Studi Difesa, che al riguardo si avvarrà del Comitato Ordinatore. Il decreto di nomina è pubblicato sul sito istituzionale.

La Commissione è costituita, garantendo ove possibile l'equilibrata rappresentanza di genere, da tre professori, dei quali almeno uno di I fascia, inquadrati nel singolo settore concorsuale oggetto del bando e scelti all'interno del settore o dei settori scientifico-disciplinari indicati nello stesso; in mancanza i tre commissari sono individuati tra gli appartenenti agli altri settori scientifico-disciplinari del relativo macro settore nei quale sia ricompreso il settore o i settori scientifico-disciplinari in questione.

I professori sono individuati tra docenti di comprovato prestigio scientifico. In particolare è richiesto per i docenti di I Fascia il possesso dei requisiti per far parte delle commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, mentre per i docenti di II fascia, il possesso degli indicatori previsti per l'abilitazione ai ruoli di professore di prima fascia.

Per la nomina dei commissari si osservano le norme in materia di incompatibilità, di conflitto di interesse (ai sensi della L. 190/2012), quelle previste dal Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa (approvato con D.M.23 marzo 2018), nonché le disposizioni contenute nei commi 7 e 8 dell'art. 6 della Legge 240/2010.

Ciascun commissario può far parte anche di più commissioni, ove in possesso dei requisiti richiesti.

Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina decorre il termine di 30 giorni lavorativi per l'eventuale ricasazione dei Commissari da parte dei candidati.

Articolo 7

(Adempimenti della commissione giudicatrice)

Le sedute della commissione giudicatrice possono svolgersi anche in modalità telematica.

La commissione, nel corso della prima seduta, presieduta dal componente con maggiore anzianità accademica, elegge il Presidente e il Segretario.

La commissione giudicatrice, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predetermina i criteri di massima e li consegna al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità sul portale della Direzione Generale per il Personale Civile.

I criteri sono pubblicizzati almeno cinque giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.

La valutazione dei candidati a cura della commissione prevede una fase preliminare, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato se presentata, sulla base dei parametri e dei criteri di cui al D.M. 25 maggio 2011, n. 243.

A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non meno di sei, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei: in tal caso la Commissione procede all'esame dei titoli e delle pubblicazioni senza esprimere alcun giudizio.

La Commissione svolge i propri lavori in modo collegiale e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un Commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione da parte della Direzione generale per il personale civile, che, su proposta del CASD, provvede alla sostituzione.

Articolo 8

(Valutazione dei titoli e del curriculum)

La valutazione preliminare comparativa dei candidati di cui al precedente art. 7 viene effettuata dalla Commissione, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico - disciplinari, al curriculum e ai seguenti titoli, debitamente documentati:

- a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero;
- b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;
- c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- f) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- g) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- h) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- i) diploma di specializzazione europea riconosciuto da *Board* internazionali, relativamente a quei

settori concorsuali nei quali è prevista.

La valutazione di ciascun titolo sopra indicato è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Articolo 9 **(Valutazione della produzione scientifica)**

La Commissione giudicatrice, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

La tesi di dottorato o titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni sopra indicate.

La Commissione Giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico - disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La Commissione giudicatrice deve, altresì, valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la Commissione giudicatrice, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- a) numero totale delle citazioni;
- b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) "impact factor" totale;
- d) "impact factor" medio per pubblicazione;
- e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Articolo 10 **(Discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica)**

La data di svolgimento della discussione dei titoli sarà comunicata ai candidati almeno 20 giorni prima della discussione. I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità o di riconoscimento valido.

Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni è accertata l'adeguata conoscenza da parte dei candidati della lingua straniera indicata nell'allegato al presente bando.

La valutazione preliminare dei candidati, la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova orale potranno svolgersi anche in videoconferenza, secondo modalità che saranno successivamente comunicate.

Nel corso del collegamento, i candidati dovranno esibire, prima dello svolgimento della prova, un valido documento di riconoscimento.

Sul sito della Direzione Generale del Personale Civile viene data pubblicazione della data e dell'ora dello svolgimento della prova orale e della discussione dei titoli e delle pubblicazioni, nonché del link d'accesso all'aula del CASD (ove la prova si svolge in videoconferenza).

Detta comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

Al termine dei lavori la Commissione redige una graduatoria di merito sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e della produzione scientifica ed individua, con adeguata motivazione, il vincitore della selezione.

Articolo 11 **(Termine del procedimento)**

Ciascuna Commissione deve concludere i lavori entro 90 giorni dalla data del decreto direttoriale di nomina.

La Direzione generale per il personale civile può prorogare per una sola volta e per non più di ulteriori 30 giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi nel termine suddetto, la Direzione generale per il personale civile avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Le Commissioni, conclusi i lavori, trasmettono alla Direzione generale per il personale civile, a mezzo PEC all'indirizzo persociv@persociv.difesa.it oppure persociv@postacert.difesa.it, gli atti concorsuali.

La verbalizzazione delle attività di valutazione, nonché dei giudizi espressi sui candidati, devono palesare l'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature.

Con decreto dirigenziale del Direttore generale della Direzione generale per il personale civile, vengono approvate le graduatorie relative a ciascun settore concorsuale, previa certificazione della regolarità degli stessi da parte del Responsabile del Procedimento, entro trenta giorni dalla consegna ai competenti Uffici.

Successivamente, il verbale conclusivo della Commissione è pubblicato sul sito web della Direzione Generale.

Il Direttore Generale, nel caso in cui riscontri delle irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.

Ai fini dell'eventuale scorrimento dei candidati risultati idonei, le graduatorie finali di merito, di cui all'articolo 10, restano valide secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 12 (Trasparenza)

La Direzione Generale per il Personale Civile provvede agli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 19 del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33.

In applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs, 14.03.2013, n. 33, saranno pubblicati nell'apposita sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale del Ministero della Difesa all'indirizzo: <https://www.difesa.it> sotto-sezioni: Bandi di concorso - Personale civile – Persociv (<https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dg/persociv/concorsi>), il presente bando di concorso, il provvedimento di nomina delle Commissioni Giudicatrici, i criteri e i parametri di valutazione determinati dalla Commissione nella prima riunione, il verbale conclusivo della procedura selettiva, le relative graduatorie finali di merito, nonché tutte le notizie relative al concorso.

Articolo 13 (Accertamento requisiti)

Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria finale di merito, la Direzione generale per il personale civile, sentito il Centro Alti Studi della Difesa, invita i candidati vincitori a presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti, ai fini della successiva stipula del contratto individuale di lavoro.

Articolo 14 (Diritti e doveri dei ricercatori)

I diritti e i doveri sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni in materia, nonché dall'art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (c.d. Testo Unico sul Pubblico Impiego), dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici) e dal D.M. 23 marzo 2018 (Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa), per quanto applicabili.

Articolo 15 (Rapporto di lavoro)

Il vincitore della selezione instaura con l'Amministrazione della Difesa un rapporto di lavoro a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, mediante stipula di un contratto di diritto privato di natura subordinata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 della L. 240/2010, sottoscritto dalla Direzione Generale per il Personale Civile.

Il contratto deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

- la data di inizio e conclusione del rapporto di lavoro;
- il trattamento economico complessivo;

- il trattamento previdenziale ed assicurativo;
- l'elemento di organizzazione di riferimento all'interno del CASD;
- il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di riferimento;
- le cause di cessazione del rapporto di lavoro

L'impegno annuo complessivo è stimato in 1500 ore. Devono essere dedicate 350 ore per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Il Ricercatore è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi di effettivo servizio.

Durante il periodo di prova, in qualsiasi momento, ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza l'obbligo del preavviso.

Il recesso deve essere motivato e i suoi effetti decorrono dal momento in cui la controparte ne viene a conoscenza.

Articolo 16 (Incompatibilità)

Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11 e 12, della L. n. 240/2010, che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e quelle connesse al regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito.

Il contratto di cui al presente bando non è cumulabile con altri contratti, come le borse di dottorato di ricerca, gli assegni o le borse di ricerca post-laurea.

Per il regime autorizzativo si applica quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165.

Il contratto di cui al presente bando è, altresì, incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 9 bis, della L. n. 240/2010.

Articolo 17 (Trattamento economico)

Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante ai destinatari dei contratti è pari a quello previsto dalla normativa vigente.

Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per il lavoro subordinato per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

Articolo 18 (Proroga del contratto)

L'eventuale proroga del contratto triennale oggetto della presente procedura, per una sola volta e per soli due anni, avviene su disposizione della Direzione Generale del Personale Civile, a seguito di proposta del CASD, previa valutazione positiva dell'attività didattica e di ricerca svolta dal titolare del contratto con le modalità indicate nel D.M. del 24.5.2011, n. 242.

Articolo 19 (Cessazione del rapporto)

La conclusione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle due parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del contratto, ciascuno dei contraenti può recedere, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del contratto.

In caso di recesso, il ricercatore è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni.

In caso di mancato preavviso la Direzione generale per il personale civile ha il diritto di trattenere al ricercatore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

La risoluzione del contratto può avvenire per grave inadempienza del ricercatore nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dal Centro Alti Studi della Difesa.

In caso di risoluzione anticipata del rapporto, il compenso spettante va ridotto proporzionalmente al periodo di lavoro svolto.

Articolo 20 (Trattamento dei dati personali)

Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 101 /2018, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e custoditi presso il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale civile – 1° Reparto/1^ Divisione, esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio e potranno essere trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale assunzione in servizio per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della difesa – Direzione Generale per il personale civile – 1° Reparto/1^ Divisione, viale dell'Università n. 4, 00185, Roma, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Capo del I Reparto.

Articolo 21 (Responsabile del procedimento)

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rosaria Domenica FURNARI – Direzione generale per il personale civile – Capo del I Reparto.

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 06/49862498 e-mail: urp1@persociv.difesa.it, nonché a mezzo mail ai seguenti indirizzi: persociv@persociv.difesa.it e persociv@postacert.difesa.it

Articolo 22
(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano tutte le vigenti disposizioni di legge nonché la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella Pubblica Amministrazione.

Articolo 23
(Pubblicità)

L'avviso del presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale – Concorsi ed esami.

Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della difesa <https://www.difesa.it>, del MIUR <https://bandi.miur.it/> e dell'Unione Europea <https://euraxess.ec.europa.eu>.

Roma, li 07/03/2022

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO